

**Allegato " A " al n. 10363/7930 di Repertorio**

## **S T A T U T O**

### **TITOLO I**

#### **Denominazione - Sede – Durata**

**ART. 1)** E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico con la denominazione di

#### **"SOCIALTEAM SRL"**

finalizzata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale.

La società è assoggettata all'indirizzo e controllo dei soci nelle forme previste dai successivi articoli 6, 12 e 13.

**ART. 2)** La società ha sede in Comune di Spilimbergo (PN) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Previa autorizzazione del "Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto", previsto al successivo articolo 6 l'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali o altre dipendenze, agenzie e rappresentanze nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Spilimbergo.

**ART. 3)** I soci ad ogni effetto e per ogni rapporto connesso e comunque dipendente dall'atto costitutivo e dallo statuto si intendono domiciliati nel luogo risultante dal libro soci, se istituito.

In tale libro, qualora eventualmente adottato, saranno annotati anche gli ulteriori recapiti telefonici, fax, di posta elettronica, anche certificata, e quant'altro dove inviare comunicazioni relative ai rapporti sociali anche agli effetti specificamente previsti dal presente statuto.

**ART. 4)** La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata.

### **TITOLO II**

#### **Oggetto sociale**

**ART. 5)** La società, al fine di gestire con ogni forma consentita dalla legge, servizi e forniture in campo sociale, socio-sanitario e sanitario, ha per oggetto:

- la predisposizione, organizzazione e gestione di tutte le attività dirette o strumentali, necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate nel campo socio-sanitario-assistenziale ed educativo, rivolte agli anziani auto e non autosufficienti, agli adulti, agli inabili, ai minori ciò sia su domanda individuale che all'interno di strutture specifiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri diurni, centri diurni integrati, centri socio educativi, case albergo, comunità alloggio, case di accoglienza, case di riposo strutture protette ed RSA (Residenze Sanitarie Assistite), centri di riabilitazione e lungodegenza, case di cura e reparti ospedalieri, servizi socio – sanitari strutturali a domicilio degli utenti, asili nido, nidi – famiglia, nidi aziendali, nonché la fornitura di attrezzature ed ogni altro articolo e o materiale necessario all'esercizio di dette funzioni da parte dei citati soggetti.

La gestione, diretta o indiretta, di centri diurni, semi-residenziali e residenziali ed altre strutture con carattere animativo-culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita.

L'assistenza domiciliare, anche integrata, in particolare a favore di portatori di handicap, anziani e minori; nonché la gestione di servizi finalizzati al recupero ed al reinserimento nella collettività di soggetti svantaggiati econo-

micamente e/o socialmente.

L'inserimento ed accompagnamento, al lavoro, per disabili e/o persone svantaggiate.

I servizi di ristorazione e conferimento pasti.

Le attività concernenti la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale nell'ambito socio-sanitario assistenziale e nel campo dell'amministrazione dei servizi pubblici e privati del settore, ivi comprese la realizzazione di studi ricerche e consulenze.

L'erogazione di qualsivoglia servizio tecnico amministrativo e gestionale atto a supportare la realizzazione dei fini istituzionali degli Enti che partecipano alla Società.

Lo svolgimento di attività di consulenza e di collaborazione con enti pubblici o privati che operino in campo sociale e sanitario.

La gestione e la manutenzione, anche straordinaria, del patrimonio delle aziende partecipanti e non.

I servizi per la gestione del calore.

I servizi di gestione cimiteriale, pompe funebri e trasporti.

L'erogazione dei servizi di cui sopra dovrà essere effettuata prevalentemente a favore dei soci.

La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dal D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, dal D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e da ogni altra norma di legge in materia, potrà compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

A tal fine potrà:

- concedere fidejussioni, prestare avalli a garanzia delle proprie obbligazioni;
- aderire a consorzi, associazioni di categoria e non, ed enti in genere.

Oltre l'80 per cento delle attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci. Entro i termini di approvazione del bilancio, l'organo di controllo, o il revisore, o la società di revisione, secondo il caso, attesta con propria dichiarazione, la misura del fatturato realizzato dalla società nell'anno precedente.

**ART. 6)** La società è a capitale interamente pubblico.

L'assunzione della qualifica di socio comporta l'obbligo di affidamento alla società almeno dei servizi esternalizzati a terzi fino al momento di ingresso nella società, nel rispetto dei diritti contrattuali di questi ultimi.

Tutte le azioni poste in essere dalla società sono oggetto del controllo analogo congiunto a quello che ciascuno dei soci esercita sui propri servizi (nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia), in modo tale da incidere sulle scelte e sulle vicende sotto ogni punto di vista, a prescindere dalla dimensione della quota societaria posseduta. Tale potere si esercita sia attraverso l'Assemblea ordinaria dei Soci, sia al fine di un'efficace azione di indirizzo e controllo, anche con l'utilizzo di strumenti che consentano una più estesa e coordinata partecipazione alle decisioni societarie, attraverso un "Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto", di seguito anche "il Comitato", composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati il cui funzionamento troverà puntuale definizione in uno specifico Regolamento da approvare da tutti i soci sotto forma di con-

venzione.

Per tutta la durata della società, il 100% (cento per cento) del capitale sociale dovrà appartenere ad enti pubblici.

### **TITOLO III**

#### **Capitale sociale e quote**

**ART. 7)** Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) diviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 C.C.

Possono essere conferiti, oltre il denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Nel caso di conferimento di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi, è necessario procedere a norma di quanto previsto dall'art. 2465 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La qualifica di socio implica piena ed assoluta adesione al presente statuto. L'ingresso di nuovi soci, sempre soggetti di diritto pubblico, potrà avvenire sia a seguito di aumento di capitale che per trasferimento di quote sociali. In tale ultimo caso il nuovo socio non potrà acquisire un valore di quote sociali complessivamente superiori al 5% (cinque per cento) dell'intero capitale sociale.

**ART. 8)** Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve ed altri fondi disponibili a capitale, in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste ai sensi del successivo art. 16.

La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità e i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile.

Agli amministratori è riservata la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale in misura proporzionale alle partecipazioni da essi possedute. Per la parte di capitale non sottoscritta, i soci che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

L'aumento può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a favore di terzi soggetti di diritto pubblico, salvo il caso di aumento conseguente a una riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale; ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 29.

Quando l'interesse della società lo esige, salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter Codice Civile, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti a norma del combinato disposto di cui agli articoli 2481

bis e 2473 C.C.

In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'articolo 2482-bis, secondo comma, Codice Civile.

**ART. 9)** Il trasferimento della partecipazione sociale potrà avvenire solo a favore di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

Agli altri soci è concesso il diritto di prelazione.

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria quota ad un altro socio, o a terzi, deve farne prima offerta, alle stesse condizioni, con lettera raccomandata A/R, contenente l'indicazione dell'acquirente e del prezzo richiesto, all'organo amministrativo ed altri soci, i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Il diritto dovrà essere esercitato dal socio nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero per il periodo di sei mesi, di cedere alle modalità indicate, la quota offerta.

**ART. 10)** L'esclusione di un socio può aver luogo per giusta causa nei casi previsti dagli articoli 2473 e 2473 bis C.C., nonché da altre norme di legge. In particolare vi è giusta causa di esclusione:

A) quando il socio, pur avendone la possibilità, non affidi alla società i servizi esternalizzati resisi liberi da vincoli contrattuali o esternalizzabili;

B) quando il socio non abbia alcun servizio da affidare alla società.

Si osserva, per quanto compatibile, il procedimento di esclusione di cui all'art. 2287 C.C. sostituendosi alla maggioranza dei soci, prevista da tale articolo, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale pertanto non avrà neppure il diritto di intervenire in assemblea.

L'eventuale opposizione può essere fatta con ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 32 del presente statuto. Si osserva inoltre l'articolo 2473 C. C., come richiamato dall'articolo 2473 bis Codice Civile.

**ART. 11)** In conformità della delibera CICR 3 marzo 1994 in relazione all'art. 11 del D.L.gs. 1° settembre 1993 n. 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, i soci (che risultino iscritti nel libro soci - se volontariamente adottato - da almeno tre mesi) che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, potranno, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, effettuare a favore della società finanziamenti con diritto al rimborso.

Detti finanziamenti non potranno mai costituire raccolta di risparmio tra il pubblico a norma delle leggi vigenti.

Salva diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci alla società sono infruttiferi.

Si applica in ogni caso l'articolo 2467 C. C.

Inoltre i soci potranno finanziare la società con versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale sociale, per ripianare eventuali perdite o comunque sopprimere alle necessità sociali.

#### **TITOLO IV**

##### **Decisioni dei soci – Assemblea**

**ART. 12)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla

legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da uno o più soci.

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Sono, inderogabilmente, riservati alla competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze di cui all'art. 16 del presente statuto:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e triennale e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, inclusa la decisione di cedere o concedere in affitto l'azienda sociale o rami di essa;
- f) l'acquisto/cessione di aziende o rami di esse;
- g) la scelta di nominare un Direttore Generale e le modalità di nomina;
- h) l'acquisto di beni immobili;
- i) l'iscrizione ipotecaria su cespiti aziendali;
- j) l'approvazione dei regolamenti.

È inoltre inderogabilmente riservata all'assemblea, che delibera con il voto favorevole di più del 90% (novanta per cento) del capitale sociale:

- a) l'acquisizione di commesse e/o appalti da soggetti diversi dai soci.

Le determinazioni dei soci sono adottate in assemblea, con metodo collegiale.

Non possono partecipare alle decisioni i soci non in regola con il versamento delle quote sociali, i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Ad ogni socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale al valore nominale della sua partecipazione.

**ART. 13)** L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo e delibera col metodo collegiale nelle seguenti ipotesi e materie:

- qualora lo richiedano uno o più amministratori o uno o più di soci;
- nomina dell'Organo Amministrativo e scelta del sistema di amministrazione;
- nomina dell'Organo di controllo;
- modificazioni dello Statuto;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci di cui all'art. 2468, terzo comma, del C. C., inclusa l'alienazione o la concessione in affitto dell'azienda sociale o rami di essa;
- determinazione dei provvedimenti da assumere in presenza di perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo;
- assunzione di partecipazioni in società di persone o in altre imprese che comportino l'assunzione di responsabilità illimitata;
- scioglimento anticipato della società;
- nomina, revoca dei liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione;
- revoca dello stato di liquidazione;

- esclusione di un socio;
- approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- domanda di ammissione all'amministrazione controllata;
- negli eventuali altri casi in cui ciò sia richiesto dalla legge o specificamente previsto dal presente statuto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso scritto, redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, spedito o comunicato al domicilio di ciascun socio, amministratore, Revisore o i Sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La spedizione o comunicazione deve avvenire con lettera raccomandata, con posta elettronica, anche certificata, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire ai soci una tempestiva informazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. Potranno essere deliberati argomenti non inseriti nell'ordine del giorno solo se presenti tutti i soci e nessuno si oppone.

In assenza delle suddette formalità, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori, il Revisore e, i Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione.

Perché l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà:

- che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, il Revisore e, i Sindaci, se nominati, siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno due giorni, e che nessuno di essi, se assente, si sia opposto, per iscritto, alla trattazione, entro il momento di costituzione dell'assemblea;
- che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Le deliberazioni assunte in assemblea totalitaria devono essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, ai soci, agli amministratori, al Revisore e, ai Sindaci, se nominati, assenti; entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'assemblea, per mezzo di lettera raccomandata A.R., posta elettronica anche certificata o altro mezzo idoneo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o se previsto l'Organo Collegiale, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente ovvero dalla persona designata dai presenti, a maggioranza per teste.

Salvo il caso in cui sia presente un notaio, per la redazione del verbale l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento di essa ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video

conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

**ART. 14)** Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci, se istituito, prima dell'assemblea e nei cui confronti non ostino cause di sospensione del voto. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare, anche da persona non socio, per delega scritta, anche con semplice lettera, in conformità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.

I soci hanno diritto al voto in misura proporzionale alla propria partecipazione.

**ART. 15)** Le risultanze dell'assemblea sono fatte constare su verbale redatto con le modalità di cui all'articolo 2375 Codice Civile.

I verbali dell'assemblea sono stesi in apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario. Il verbale redatto dal Notaio viene ivi trascritto.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dei soci, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, per constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita e possa validamente deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire l'ordine e accertare l'esito della votazione.

Le deliberazioni si prendono normalmente per alzata di mano, salvo che il Presidente non giudichi opportuno l'appello nominale o altra forma conforme alla legge.

Nelle operazioni di voto il Presidente può farsi assistere, se ritenuto opportuno, da due scrutatori, anche non soci, nominati dall'assemblea.

**ART. 16)** L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima e nell'eventuale seconda convocazione, delibera qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti, con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale.

**ART. 17)** La società non può emettere titoli di debito quali previsti dall'art. 2483 C. C.

## TITOLO V

### Amministrazione

**ART. 18)** La Società è amministrata di norma da 1 (uno) Amministratore U-

nico o, per particolari motivi organizzativi, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. In caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione collegiale, almeno per un terzo dei suoi componenti deve essere rispettato il principio di equilibrio di genere.

La nomina degli amministratori è competenza dell'assemblea dei soci. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti di provenienza diversa dagli enti soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea, che non potrà comunque superare i "tre" esercizi, rimanendo in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. E' ammessa la rieleggibilità.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico o nel caso di un Consiglio di Amministrazione uno o più amministratori, per cause diverse dalla naturale cessazione dalla carica, cadrà l'intero Organo Amministrativo e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo e, nel frattempo l'Organo Amministrativo decaduto non potrà decidere il compimento di nuove operazioni e potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori può competere il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni e, con decisione dell'assemblea dei soci, può altresì essere loro attribuito un ulteriore compenso per i risultati positivi raggiunti correlati agli obiettivi prefissati per ciascuna annualità.

L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Assemblea dei Soci per l'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione nei casi fosse istituito, nella misura ritenuta opportuna per gli specifici incarichi attribuiti e comunque all'interno del compenso complessivo stabilito per l'Organo Amministrativo.

**ART. 19)** A maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora non sia stato nominato un Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, nel caso in cui tali funzioni non siano state attribuite dall'assemblea direttamente nell'atto di nomina.

Al Vice Presidente, è attribuito il potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio"; per l'espletamento della relativa funzione non è previsto alcun compenso.

Qualora non sia stato nominato l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne dirige lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

**ART. 20)** L'Organo Amministrativo si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio, se istituito, lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta, in quest'ultimo caso, richiesta scritta da almeno un consigliere o



dal Revisore o dai Sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora non sia stato nominato l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché al Revisore o, ai Sindaci, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

La spedizione dell'avviso deve avvenire con lettera raccomandata, posta elettronica anche certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire una tempestiva informazione e a darne atto.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da inoltrarsi almeno un giorno prima.

Nel caso di ricorso ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dagli amministratori, dal Revisore o, dai Sindaci, se nominati, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non sia stato nominato un Amministratore Unico, è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e il Revisore o i Sindaci, se nominati, e nessuno vi si opponga.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, qualora non sia stato nominato l'Amministratore Unico, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Qualora la società non sia amministrata da un Amministratore Unico ma, da un Consiglio d'Amministrazione, questi delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Possono altresì essere deliberati argomenti non inseriti nell'ordine del giorno solo alla presenza di tutti gli amministratori e se nessuno vi si opponga.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta, salvo che nel caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri.

Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere redatto e sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario.

Il verbale deve indicare e contenere:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio designato dall'Amministratore Unico o dal Presidente.

**ART. 21)** L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale, con le limitazioni che derivano dall'esercizio del controllo analogo congiunto, e compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.

**ART. 22)** L'Organo Amministrativo, qualora costituito in forma collegiale e non monocratico nella persona dell'Amministratore Unico, potrà nominare, tra i suoi componenti, un Amministratore Delegato determinandone le relative attribuzioni e la retribuzione, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile e cioè le materie indicate negli art.:

- 2420 ter " emissione obbligazioni convertibili" ;
- 2423 "redazione del bilancio";
- 2443 "aumento di capitale";
- 2446 "riduzione di capitale per perdite" ;
- 2447 "riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale";
- 2501 ter " progetto di fusione ";
- 2506 bis " progetto di scissione ".

In particolare, ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire oggetto di delega, in via esclusiva, con il relativo esercizio del potere decisionale e di rappresentanza della società, le funzioni inerenti:

- a) gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e tutti quelli relativi ai rapporti con soggetti che percepiscano dalla società redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, nonché quelle di sostituto d'imposta;
- b) l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03 regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla normativa vigente, anche per quanto concerne l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, con il potere di nominare uno o più responsabili del trattamento e di impartire loro istruzioni;
- c) l'attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, e dalla normativa sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza, ed ogni altra misura ritenuta necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, con i connessi ulteriori adempimenti, ag-

giornamenti e controlli e con riferimento anche all'idoneità e conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento, ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) la cura e la vigilanza del rispetto della normativa in materia di prevenzione degli incendi e sicurezza degli impianti, e della normativa riguardante la tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento, con riferimento alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque ed alle emissioni in atmosfera.

**ART. 23)** La rappresentanza generale (sia legale che giudiziale) della società spetta all'Amministratore Unico o, nel caso di nomina collegiale dell'Organo Amministrativo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e al Vice Presidente nei casi previsti dal presente statuto, ovvero nell'ambito dei poteri a lui conferiti, all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza spetterà altresì al direttore generale, qualora nominato.

**ART. 24)** L'Organo Amministrativo ha la facoltà di nominare direttori, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compresi i mandati alle liti, determinandone poteri, funzioni e retribuzioni.

**ART. 25)** L'Organo Amministrativo (Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione) senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci non può assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti od esercitare per proprio conto o di terzi attività concorrenti a quella sociale.

## **TITOLO VI**

### **Controllo dei soci - Collegio Sindacale**

**ART. 26)** La società nomina un Organo di Controllo o un revisore o una società di revisione. L'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina e senza necessità di modificazione delle presenti norme di funzionamento della società, può essere costituito da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti. In quest'ultimo caso il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. In particolare quindi esso dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili ed i relativi compensi sono stabiliti dall'Assemblea dei soci. La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, salvo che l'Assemblea, sempre senza necessità di modificazione delle presenti norme di funzionamento della società, deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione..

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

## **TITOLO VII**

### **Bilancio ed utili**

**ART. 27)** L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

L'Organo Amministrativo procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio..

Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto.

**ART. 28)** Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% ( cinque per cento ) da assegnare al Fondo di riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari alla quinta parte del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'assemblea dei soci.

#### **TITOLO VIII**

#### **Recesso, scioglimento e liquidazione**

**ART. 29)** Il diritto di recesso compete:

ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto, all'introduzione di limitazioni alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci che non hanno consentito all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi;
- ai soci ai quali sia stato impedito il controllo analogo sulle attività affidate a qualsiasi titolo alla società;
- ai soci ai quali sia stato impedito il controllo analogo sulle attività affidate a qualsiasi titolo alla società;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

**ART. 30)** L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 ( quindici ) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese, esso è esercitato entro 30 ( trenta ) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il diritto di recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale; lo stesso è determinato dagli amministratori con riferimento al momento della dichiarazione di recesso, tenendo conto della situazione patrimoniale della società - in particolare tenendo conto che nella specie si tratta di società a capitale interamente pubblico che presta la propria attività prevalentemente a favore dei soci - ed adottando nella valutazione del patrimonio sociale il metodo patrimoniale.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente. L'esperto deve procedere con equo apprezzamento. Il rimborso deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere fatta alla società.

**ART. 31)** Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi altro motivo lo scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi anche fra i non soci, determinandone le rego-

le di funzionamento, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri, i compensi.

## **TITOLO IX**

### **Disposizioni generali**

**ART. 32)** Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove applicabili, a quelle in materia di società per azioni e, in subordine, di società di persone.

F.to: Gian Luca Rosso

F.to: Andrea Maistrello L.S.